SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)　　　　Anno 130° — Numero 296

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA　　**Roma - Mercoledì, 20 dicembre 1989**　　SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1990 secondo quanto disposto dal decreto del Ministero del tesoro 11 dicembre 1989 (*G.U.* n. 294 del 18 dicembre 1989).

Per evitare l'interruzione dell'invio è indispensabile rinnovare l'abbonamento entro la data del 31 dicembre 1989.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1989, n. 402.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 . Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 23 ottobre 1989.

Individuazione di comuni interessati alla predisposizione di infrastrutture necessarie alla realizzazione di aree attrezzate per l'ospitalità delle minoranze nomadi . . . . Pag. 5

DECRETO 31 ottobre 1989.

Integrazione e rettifica al decreto ministeriale 2 ottobre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a duecentoventitre parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di duecentotrentacinque chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Cremona . . . Pag. 6

DECRETO 31 ottobre 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 18 febbraio 1987 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a quattrocentosessantotto parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di quattrocentottantotto chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Brescia. Pag. 7

DECRETO 31 ottobre 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 10 febbraio 1987 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a cinquantasei parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di sette chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Fabriano-Matelica . . . . Pag. 8

DECRETO 27 novembre 1989.

Modificazione alla normativa di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8 di cui al decreto ministeriale 24 novembre 1984 . . . . Pag. 8

Ministero del tesoro

DECRETO 14 novembre 1989.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere e del capitale da rimborsare sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 22 novembre 1982, relativamente alla scadenza del 22 novembre 1989 . . . . Pag. 8

DECRETO 14 novembre 1989.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 22 novembre 1984, relativamente alla quinta cedola, di scadenza 22 novembre 1989 . . . . Pag. 9

DECRETO 14 novembre 1989.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 22 novembre 1985, relativamente alla quarta cedola, di scadenza 22 novembre 1989 . . . . Pag. 10

DECRETO 14 novembre 1989.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 28 novembre 1988, relativamente alla prima cedola, di scadenza 28 novembre 1989 . . . . Pag. 10

DECRETO 23 novembre 1989.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° novembre 1989. Pag. 11

DECRETO 4 dicembre 1989.

Autorizzazione al Mediocredito piemontese ad operare nel Mezzogiorno ai sensi dell'art. 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Pag. 12

Ministero delle finanze

DECRETO 30 ottobre 1989.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Imperia . . . . . Pag. 13

DECRETO 30 ottobre 1989.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Padova . . . . . Pag. 13

DECRETO 30 ottobre 1989.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Catania . . . . . Pag. 13

DECRETO 30 novembre 1989.

Autorizzazione, per l'anno 1990, agli ispettori tributari appartenenti al servizio centrale degli ispettori tributari ad accedere presso le aziende ed istituti di credito e presso l'amministrazione postale . . . . Pag. 14

DECRETO 16 dicembre 1989.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Reggio Calabria. Pag. 14

Ministero della marina mercantile

DECRETO 13 dicembre 1989.

Proroga del termine per il rilascio delle licenze per la pesca sportiva . . . . Pag. 15

DECRETO 15 dicembre 1989.

Autorizzazione alle autorità marittime periferiche ad effettuare rettifiche di natura marginale sul documento di licenza di pesca. Pag. 15

DECRETO 15 dicembre 1989.

Deroga, per i giorni di sabato 23 e domenica 24 dicembre 1989, al fermo dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi . Pag. 15

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETO 21 novembre 1988.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il Santo Natale» . . . . Pag. 16

DECRETO 19 dicembre 1988.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo celebrativo della «Giornata della Filatelia». Pag. 16

DECRETO 17 marzo 1989.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il nostro tempo», dedicato alla lotta contro l'AIDS. Pag. 17

DECRETO 22 novembre 1989.

Dichiarazione di urgenza ed indifferibilità delle opere relative all'impianto OM in località La Spezia . . . . Pag. 17

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 29 novembre 1989.

Coordinamento dei compiti di controllo svolti dall'Agecontrol S.p.a. in materia di aiuto al consumo dell'olio di oliva. Pag. 18

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Firenze

DECRETO 12 settembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 19

Università «La Sapienza» di Roma

DECRETO 18 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 20

Università di Bologna

DECRETO 8 novembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 22

Università di Reggio Calabria

DECRETO 31 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 23

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Modificazione alle circoscrizioni territoriali della cancelleria consolare dell'ambasciata in Canberra, del consolato generale di prima categoria in Sydney e del consolato di prima categoria in Brisbane (Australia) . . . . Pag. 25

Modificazione alla circoscrizione territoriale dei consolati di prima categoria in Belo Horizonte e Recife (Brasile). Pag. 25

Ministero della sanità: Revoche di registrazioni di specialità medicinali . . . . Pag. 25

Ministero della pubblica istruzione: Autorizzazione all'associazione pia unione «Cuore immacolato di Maria», in Cerignola, ad accettare una donazione . . . . Pag. 25

Ministero del tesoro: Corso dei cambi e media dei titoli del 13 e 14 dicembre 1989 . . . . Pag. 26

Regione Valle d'Aosta: Scioglimento della società cooperativa «La Casetta a r.l.», in Chatillon . . . . Pag. 30

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. ***88:***

C.I.A.S. - Compagnia italiana acciai speciali, società per azioni, in Bologna: Estrazione di obbligazioni «12% - 1975/1989».

Impresa di costruzioni ing. Giovanni Maciotta, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1989.

Comune di Milano:

Obbligazioni «Città di Milano 7% - 1973/1993» sorteggiate il 20 ottobre 1989.

Obbligazioni «Città di Milano 7% - 1972/1992» sorteggiate il 20 ottobre 1989.

Sanfilippo messaggi luminosi, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1989.

Bolis, società per azioni, in Lecco: Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1989.

So.Fi.Pa. - Società finanziamenti e partecipazioni, società per azioni, in Genova: Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1989.

Autostrada dei fiori, società per azioni, in Savona: Obbligazioni «Autostrada dei fiori S.p.a. 6% - 1965» sorteggiate il 27 novembre 1989.

S.A.V. - Società autostrade valdostane, società per azioni, in Chatillon: Obbligazioni «Società autostrade valdostane S.p.a. 6% - 1965» sorteggiate il 22 novembre 1989.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1989, n. 402.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche e integrazioni, concernente la riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Considerata la necessità di snellire le vigenti procedure in materia di trasporto al nuovo anno finanziario dei titoli di spesa, utilizzando aggiornate tecniche informatiche contabili;

Udito il parere della Corte dei conti espresso a sezioni riunite nell'adunanza del 26 ottobre 1988;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 13 luglio 1989;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 1989;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Gli articoli 443, 444, 445, 446 e 448 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 443. — *1.* Gli ordinativi diretti individuali inestinti e quelli collettivi rimasti interamente o parzialmente insoluti alla chiusura dell'esercizio, emessi sulla competenza dell'esercizio finanziario scaduto col 31 dicembre, possono essere pagati anche nel corso dell'esercizio successivo, purché ne sia variata l'imputazione dalla competenza al conto dei residui a mente dell'art. 276 del presente regolamento.

2. Egualmente gli ordinativi diretti individuali e collettivi emessi nell'esercizio in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti, possono essere trasportati all'esercizio successivo, variandosene l'imputazione, ad eccezione di quelli il cui credito sia prescritto o le relative somme perenti agli effetti amministrativi ai sensi dell'art. 36 della legge 18 novembre 1923, n. 2440.

3. L'istituto incaricato del servizio di tesoreria provinciale dello Stato e la tesoreria centrale dello Stato, per il tramite del controllore capo, elaborano entro il 20 gennaio una raccolta di dati informatici contenente gli estremi identificativi degli ordinativi di cui ai commi 1 e 2.

4. Ove sia noto che di taluno degli ordinativi individuali, o di quota di quelli collettivi non debba effettuarsi il pagamento, gli ordinativi stessi non vengono compresi nella raccolta, ma sono restituiti alle ragionerie competenti che ne promuovono l'annullamento o la rinnovazione per la parte dovuta.».

«Art. 444. — *1.* La raccolta di cui al comma 3 dell'art. 443 è inviata con nota di accompagnamento, al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato che, dopo aver effettuato il riscontro con i propri dati, previa convalida delle ragionerie competenti, stralcia gli ordinativi da trasportare dalle scritture dell'esercizio scaduto, li inserisce in quelle del nuovo esercizio ed integra la raccolta stessa con gli estremi dell'imputazione al conto dei residui dell'esercizio in corso.

2. Effettuate le operazioni di cui al comma 1, il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato trasmette la raccolta recante l'indicazione della nuova imputazione al sistema informativo della Corte dei conti.

3. La Corte, riconosciuta nell'ambito delle proprie competenze l'esattezza della nuova imputazione, sulla base anche dei dati in suo possesso elimina dalle scritture informatiche gli ordinativi indicati nella raccolta, li trasporta in quelle dell'esercizio in corso e rinvia la raccolta stessa al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato che la restituisce, con nota di accompagnamento, all'istituto incaricato del servizio di tesoreria provinciale dello Stato e al controllore capo della tesoreria centrale dello Stato.

4. Sulla base delle informazioni controllore nella raccolta, le sezioni di tesoreria ed il controllore centrale provvedono ad indicare la nuova imputazione su ciascun ordinativo esistente presso la tesoreria e sugli altri che man mano vengono presentati dagli agenti pagatori.».

«Art. 445. — *1.* Dal 1° gennaio e fino a che le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e la tesoreria centrale dello Stato non abbiano ricevuto la nuova imputazione, i titoli di spesa inestinti al 31 dicembre precedente possono essere pagati dai tesorieri ed inscritti nelle scritture del conto sospeso degli ordinativi collettivi.».

«Art. 446. — *1.* Gli ordinativi diretti individuali inestinti e quelli collettivi rimasti parzialmente o interamente insoluti al 31 dicembre dell'esercizio successivo a quello di emissione, tanto presso i tesorieri quanto presso gli altri agenti pagatori, non debbono essere più pagati ma restituiti entro il giorno 5 del seguente mese di gennaio alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e quelli della tesoreria centrale alla Direzione generale del tesoro.

2. Le sezioni di tesoreria provinciale e la Direzione generale suddetta, fatte le occorrenti annotazioni nelle loro scritture, trasmettono i titoli inestinti, descritti in elenco, alla ragioneria competente che ne procura l'annullamento nei modi stabiliti dal presente regolamento, salvo il diritto dei creditori di chiederne la rinnovazione, se ed in quanto tale diritto non sia prescritto, secondo le disposizioni del codice civile o di leggi speciali e salvo il disposto dell'art. 36 della legge.

3. La Corte dei conti, ricevute le contabilità dei pagamenti e fatte le proprie registrazioni, trasmette i titoli di spesa non interamente estinti alle ragionerie competenti, le quali provvedono alla loro riduzione e li rinviano alla Corte dei conti per gli effetti definitivi a favore dei tesorieri.».

«Art. 448. — *1.* Gli ordini di accreditamento concernenti spese in conto capitale, emessi sia in conto competenza dell'esercizio finanziario scaduto al 31 dicembre, sia in conto residui, possono essere trasportati, interamente o per la parte inestinta, all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato purché ne sia variata l'imputazione. La richiesta dovrà pervenire alla competente tesoreria entro il 10 gennaio.

2. Dopo tale data, le tesorerie restituiranno alle rispettive amministrazioni, per il tramite delle competenti ragionerie, gli ordini di accreditamento per i quali non è stato richiesto il trasporto.

3. A detti titoli sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 443, comma 3, 444 e 445.

4. Al funzionario delegato dovrà pervenire, da parte della tesoreria, un elenco degli ordini di accreditamento trasportati con gli estremi della nuova imputazione.

5. Gli ordini di accreditamento non più trasportabili, seguono la procedura di riduzione di cui all'art. 330.

6. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, secondo comma, della legge, devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio.».

Art. 2.

1. Gli articoli 440, 441 e 442 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono abrogati. Si intendono di conseguenza abrogati i riferimenti normativi contenuti negli articoli 446 e 448 dello stesso decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1989
Atti di Governo, registro n. 79, foglio n. 15

89G0478

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 ottobre 1989.

Individuazione di comuni interessati alla predisposizione di infrastrutture necessarie alla realizzazione di aree attrezzate per l'ospitalità delle minoranze nomadi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 29, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il quale stabilisce che nell'ambito dei mutui per investimento che i comuni possono contrarre nell'anno 1988 con la Cassa depositi e prestiti è disposta una riserva di almeno 50 miliardi di lire per mutui da destinare alla predisposizione delle infrastrutture necessarie per la realizzazione di aree attrezzate per l'ospitalità delle minoranze nomadi e che con decreto del Ministro dell'interno sono individuati i comuni interessati e le quote di riserva a valere sui rispettivi mutui;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1989, n. 1466/E3, di individuazione dei comuni interessati alla predisposizione di infrastrutture necessarie alla realizzazione di aree attrezzate per l'ospitalità delle minoranze nomadi;

Vista la comunicazione dei comuni di Mereto di Tomba e di Udine, pervenuta successivamente alla emanazione del citato decreto 7 aprile 1989, con la quale detti enti rappresentano l'esigenza di predisporre aree attrezzate per le minoranze nomadi;

Considerato che il comune di Asciano, già compreso nell'elenco degli enti interessati allegato al citato decreto ministeriale del 7 aprile 1989, ha chiesto di essere escluso dal suddetto beneficio;

Decreta:

Art. 1.

All'allegato 1 del decreto ministeriale del 7 aprile 1989, n. 1466/E3, dopo la provincia di Pordenone è inserita la provincia di Udine con i comuni di Udine (riserva di 500 milioni) e Mereto di Tomba (riserva di 100 milioni). La provincia di Siena (comune di Asciano) è depennata.

Roma, addì 23 ottobre 1989

p. *Il Ministro:* FAUSTI

89A5795

DECRETO 31 ottobre 1989.

Integrazione e rettifica al decreto ministeriale 2 ottobre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a duecentoventitre parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di duecentotrentacinque chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Cremona.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 2 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 ottobre 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle duecentoventitre parrocchie costituite nella diocesi di Cremona;

vennero dichiarate estinte duecentotrentacinque chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 16 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1987, con il quale venne rettificata la denominazione di talune parrocchie e chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica ed integra l'elenco dei rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 2 ottobre 1986 richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle duecentotrentacinque chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alle seguenti ventisei chiese parrocchiali le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:»;

nell'elenco di cui al citato art. 4 il rapporto successorio al numero d'ordine 4 è rettificato come segue:

«4. Cappella de' Picenardi - alla chiesa parrocchiale di S. Martino Vescovo, sita in 26030 Isolello, succede

per quanto concerne:

N.C.E.U. di Cappella Picenardi:
partita 28, foglio 11, mappale 3, cat. E/7;
partita 29, foglio 11, mappali 29 e 30,

la parrocchia di S. Pancrazio Martire, sita in 26030 Cappella de' Picenardi;

per quanto concerne il residuo patrimonio la parrocchia di S. Giorgio Martire, sita in 26040 Derovere.»;

l'elenco di cui al citato art. 4 è integrato come segue:

«Provincia di Cremona

23. Persico, alla chiesa parrocchiale dei SS. Cosma e Damiano, sita in 26043 Persico, succede

per quanto concerne:

N.C.E.U. di Cremona:
partita 767, foglio 11, mappale A, cat. E/7,

la parrocchia dell'Immacolata Concezione, sita in 26100 Cremona, quartiere Maristella;

per quanto concerne il residuo patrimonio la parrocchia dei Santi Cosma e Damiano, sita in 26043 Persico.

24. Pizzighettone, alla chiesa parrocchiale di S. Bassano, sita in 26026 Pizzighettone, succede

per quanto concerne:

N.C.E.U. di Pizzighettone:
partita 129, foglio 23, mappali A, 144, cat. E/7;
partita 126, foglio 29, mappali 155, 154, 156 e 234;
partita 1365, foglio 23, mappale 146 sub 1, 2 e 3;

N.C.T.R. di Pizzighettone:
partita 909, foglio 23, mappale 157 di ett. 0.00.75;
partita 219, foglio 24, mappale 103 di ett. 0.77.00;
partita 4.237, foglio 23, mappale 2 di ett. 0.03.70 e mappale 305 di ett. 0.55.00,

la parrocchia Beata Vergine del Roggione, sita in 26026 Roggione di Pizzighettone;

per quanto concerne il residuo patrimonio la parrocchia di S. Bassano, sita in 26026 Pizzighettone.

25. Soresina, alla chiesa parrocchiale di S. Siro Vescovo, sita in 26015 Soresina, succede

per quanto concerne:

N.C.E.U. di Soresina:
partita 275, foglio 1, mappale A, cat. E/7;
partita 277, foglio 1, mappali 36 e 37;

N.C.T.R. di Soresina:
partita 1509, foglio 1, mappale 35 di ett. 0.04.40,

la parrocchia di S. Benedetto Abate, sita in 26018 Trigolo;

per quanto concerne il residuo patrimonio la parrocchia di S. Siro Vescovo, sita in 26015 Soresina.

Provincia di Milano

26. Cassano d'Adda, alla chiesa parrocchiale di S. Maria Immacolata e S. Zeno Vescovo, sita in 20062 Cassano d'Adda, succede

per quanto concerne:

N.C.E.U. di Cassano d'Adda:
partita 165, foglio 29, mappale A, cat. E/7;
partita 224, foglio 29, mappale 31 sub 1, 2 e 3;
partita 2209, foglio 29, mappale 117 sub 5, 6 e 7;
partita 91, foglio 29, mappale 112 sub 3, 4 e 5;
partita 2210, foglio 29, mappali 110 e 62;

N.C.T.R. di Cassano d'Adda:
partita 3134, foglio 29, mappale 270 di ett. 0.03.30;
partita 3474, foglio 29, mappale 29 di ett. 0.16.90, mappale 267 di ett. 0.01.10, mappale 269 di ett. 0.03.20,

la parrocchia di S. Pietro Apostolo, sita in 20062 Cascine S. Pietro;

per quanto concerne:

N.C.E.U. di Cassano d'Adda:
partita 2200, foglio 20, mappale 377 sub 2, 3 e 4;
partita "A", foglio 20, mappale 377 sub 1;

N.C.T.R. di Cassano d'Adda:
partita 3474, foglio 20, mappale 575 di ett. 0.07.80, mappale 661 di ett. 0.10.20, mappale A di ett. 0.12.48,

la parrocchia di Cristo Risorto, sita in 20062 Cassano d'Adda;

per quanto concerne:

N.C.E.U. di Cassano d'Adda:
partita 2211, foglio 9, mappale A sub 1, sub 2, sub 3 e 296 sub 4,

la parrocchia dell'Annunciazione, sita in 20062 Cassano d'Adda;

per quanto concerne il residuo patrimonio la parrocchia di S. Maria Immacolata e S. Zeno, sita in 20062 Cassano d'Adda»;

l'ultimo periodo del citato art. 4 è sostituito come segue:

«relativamente alle restanti duecentonove chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione.».

Roma, addì 31 ottobre 1989

Il Ministro: GAVA

89A5796

DECRETO 31 ottobre 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 18 febbraio 1987 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a quattrocentosessantotto parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di quattrocentottantotto chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Brescia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1987, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 18 aprile 1987, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle quattrocentosessantotto parrocchie costituite nella diocesi di Brescia;

vennero dichiarate estinte quattrocentottantotto chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1988, con il quale vennero rettificati la denominazione di alcune parrocchie ed un rapporto successorio;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 18 febbraio 1987 richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 3 è sostituito come segue:

«Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti quattrocentottantanove chiese parrocchiali:»;

l'elenco di cui al citato art. 3 è integrato come segue:

«489. Comune di Valvestino, "Chiesa Romano Cattolica di San Rocco di Moerna, frazione del comune di Turano (p. ed. 71) sita nel comune catastale di Moerna", sita in 25070 Moerna di Valvestino;»;

l'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle quattrocentottantanove chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alle seguenti quattrocentotre chiese parrocchiali, le parrocchie aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:»;

l'elenco di cui al citato art. 4 è integrato come segue:

«403. Comune di Valvestino, alla "Chiesa Romano Cattolica di San Rocco di Moerna, frazione del comune di Turano (p. ed. 71) sita nel comune catastale di Moerna", sita in 25070 Moerna di Valvestino, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di San Bartolomeo, sita in 25070 Moerna di Valvestino.».

Roma, addì 31 ottobre 1989

Il Ministro: GAVA

89A5797

DECRETO 31 ottobre 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 10 febbraio 1987 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a cinquantasei parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di sette chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Fabriano-Matelica.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1987, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle cinquantasei parrocchie costituite nella diocesi di Fabriano-Matelica;

vennero dichiarate estinte sette chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 4 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Fabriano-Matelica;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 novembre 1987, con il quale venne integrato l'elenco delle parrocchie costituite nella predetta diocesi;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano dichiara estinte anche due chiese cattedrali;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 10 febbraio 1987 richiamato in premessa, tra l'art. 5 e l'art. 6 è inserito l'art. 5-*bis* con il seguente testo:

«Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* perdono la personalità giuridica civile le chiese cattedrali di S. Venanzio sita in Fabriano e di S. Maria Assunta. sita in Matelica, alle quali succede, in tutti i rapporti attivi e passivi, la diocesi di Fabriano-Matelica».

Roma, addì 31 ottobre 1989

Il Ministro: GAVA

89A5798

DECRETO 27 novembre 1989.

Modificazione alla normativa di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8 di cui al decreto ministeriale 24 novembre 1984.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 24 novembre 1984, concernente: «Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8»;

Visto il parere espresso dal comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Decreta:

Articolo unico

Il primo comma del punto 3.1.4, lettera *a)*, della sezione terza dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 24 novembre 1984, indicato in premessa, è sostituito dal seguente:

I tubi da impiegare per la costruzione delle condotte devono essere fabbricati con resine derivate dalla polimerizzazione dell'etilene opportunamente stabilizzate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1989

Il Ministro dell'interno
GAVA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

89A5799

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 novembre 1989.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere e del capitale da rimborsare sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 22 novembre 1982, relativamente alla scadenza del 22 novembre 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 7343/66-AU-24 dell'11 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 15 novembre 1982, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 22 novembre 1982, di durata settennale, al tasso d'interesse annuo del 13%, per l'importo di 700 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale dell'11 novembre 1982, con cui, fra l'altro, si dispone che gli importi degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, nonché del capitale da rimborsare alla scadenza, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi, nei primi venti giorni del mese di ottobre precedente la scadenza delle cedole di interesse o del titolo;

Considerato che occorre determinare gli importi degli interessi da pagare relativamente alla settima cedola — di scadenza 22 novembre 1989 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU, nonché del capitale da rimborsare alla data medesima;

Visto il proprio decreto n. 710570/66-AU-24 del 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 12 ottobre 1983, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 16 giugno 1983, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di ottobre di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 8 novembre 1989, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 22 novembre 1982, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla settima cedola, di scadenza 22 novembre 1989, nonché il rimborso del valore capitale alla data stessa, è di 330.298.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di ottobre 1989, è di L. 1506,94 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 7343/66-AU-24 dell'11 novembre 1982, meglio specificato nelle premesse, gli importi per interessi e rimborso capitale da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 330.298.000 ECU) dei CTE settennali 13% con godimento 22 novembre 1982, sono i seguenti:

L. 64.706.104.855 relativamente alla settima cedola d'interesse, di scadenza 22 novembre 1989;

L. 497.739.268.120 per il rimborso della quota capitale, alla medesima data del 22 novembre 1989.

Le suddette spese faranno carico, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1989
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 226

89A5786

DECRETO 14 novembre 1989.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 22 novembre 1984, relativamente alla quinta cedola, di scadenza 22 novembre 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 214821/66-AU-74 dell'8 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 20 novembre 1984, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 22 novembre 1984, di durata ottennale, al tasso d'interesse annuo del 10,50%, per l'importo di 600 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale dell'8 novembre 1984, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di ottobre precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla quinta cedola — di scadenza 22 novembre 1989 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 315625/66-AU-74 del 3 agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 18 settembre 1985, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 3 agosto 1985, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di ottobre di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 8 novembre 1989, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 22 novembre 1984, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla quinta cedola, di scadenza 22 novembre 1989, è di 274.898.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di ottobre 1989, è di L. 1506,94 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 214821/66-AU-74 dell'8 novembre 1984, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 274.898.000 ECU) dei CTE ottennali 10,50% con godimento 22 novembre 1984, relativamente alla quinta cedola, di scadenza 22 novembre 1989, ammonta a L. 43.496.753.175.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1989
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 229

89A5787

DECRETO 14 novembre 1989.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 22 novembre 1985, relativamente alla quarta cedola, di scadenza 22 novembre 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 320188/66-AU-96 dell'8 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 20 novembre 1985, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 22 novembre 1985, di durata ottennale al tasso d'interesse annuo dell'8,75%, per l'importo di 700 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale dell'8 novembre 1985, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di ottobre precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla quarta cedola — di scadenza 22 novembre 1989 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 625428/66-AU-96 del 31 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 19 dicembre 1986, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 31 ottobre 1986, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di ottobre di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 8 novembre 1989, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 22 novembre 1985, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla quarta cedola, di scadenza 22 novembre 1989, è di 447.156.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di ottobre 1989, è di L. 1.506,94 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 320188/66-AU-96 dell'8 novembre 1985, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 447.156.000 ECU) dei CTE ottennali 8,75% con godimento 22 novembre 1985, relativamente alla quarta cedola, di scadenza 22 novembre 1989, ammonta a L. 58.960.760.480.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1989
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 228

89A5788

DECRETO 14 novembre 1989.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 28 novembre 1988, relativamente alla prima cedola, di scadenza 28 novembre 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 254803/66-AU-173 del 18 novembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 22 dicembre 1988, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con

godimento 28 novembre 1988, di durata quinquennale, al tasso d'interesse annuo dell'8,50%, per l'importo di 1.000 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 18 novembre 1988, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di ottobre precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla prima cedola — di scadenza 28 novembre 1989 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 570674/66-AU-173 del 10 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 1989, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 10 agosto 1989, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di ottobre di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 8 novembre 1989, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 28 novembre 1988, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla prima cedola, di scadenza 28 novembre 1989, è di 593.675.000 ECU;

la media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alla borsa valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di ottobre 1989, è di L. 1.506,94 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 254803/66-AU-173 del 18 novembre 1988, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 593.675.000 ECU) dei CTE quinquennali 8,50% con godimento 28 novembre 1988, relativamente alla prima cedola, di scadenza 28 novembre 1989, ammonta a L. 66.538.299.950, oltre alla ritenuta fiscale di L. 9.505.471.000 da applicare sugli interessi stessi.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1989
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 227

89A5789

DECRETO 23 novembre 1989.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° novembre 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 542, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 571230 in data 23 ottobre 1989, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di cinque anni, con godimento 1° novembre 1989, fino all'importo massimo di lire 3.000 miliardi, interamente sottoscritti;

Ritenuto oppotuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre la riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro quiquennali, con godimento 1° novembre 1989, di cui al decreto ministeriale n. 571230 del 23 ottobre 1989 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 1.000 miliardi.

Art. 2.

Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 1° dicembre 1989 e termineranno il successivo giorno 5, salvo chiusura anticipata e conseguente riparto.

I sottoscrittori dovranno corrispondere i dietimi di interesse dal 1° novembre 1989 al giorno dell'effettiva sottoscrizione.

Art. 3.

Restano ferme tutte le condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 23 ottobre 1989, fatta eccezione per il versamento dell'importo e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia entro il 20 dicembre 1989 con un bonifico di quattro giorni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1989
Registro n. 32-Tesoro, foglio n. 390

89A5849

DECRETO 4 dicembre 1989.

Autorizzazione al Mediocredito piemontese ad operare nel Mezzogiorno ai sensi dell'art. 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visto, in particolare, l'art. 65 del citato testo unico il quale dispone che i finanziamenti agevolati sono effettuati, nell'ambito delle rispettive competenze, dall'ISVEIMER, dall'IRFIS e dal CIS e dagli altri istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine di cui all'art. 42 del ripetuto testo unico, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro;

Vista l'istanza con la quale il Mediocredito piemontese ha chiesto di essere autorizzato ad operare nelle aree del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 65 del testo unico n. 218/78, al fine di assistere le imprese del Piemonte e della Valle d'Aosta che intendano realizzare iniziative nelle suddette aree;

Vista la disposizione della Banca d'Italia del 10 giugno 1983, n. 8784, con la quale il Mediocredito piemontese è stato autorizzato a concedere finanziamenti a medio termine al di fuori dei confini amministrativi di propria competenza a condizione che tali finanziamenti comportino positivi riflessi sulla economia o sulla occupazione delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta e che siano contenuti entro il limite del 5% del totale degli affidamenti;

Sentita la Banca d'Italia;

Ritenuto che si possa autorizzare il suddetto istituto ad effettuare i finanziamenti in questione;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 65 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, il Mediocredito piemontese è abilitato ad operare nei territori meridionali di cui all'art. 1 del medesimo testo unico, alle condizioni e nei limiti fissati dalla Banca d'Italia con la disposizione del 10 giugno 1983, n. 8784, richiamata in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1989

Il Ministro: CARLI

89A5812

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 ottobre 1989.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Imperia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota dell'ufficio tecnico erariale di Imperia con la quale si comunicano la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento del medesimo ufficio tecnico erariale e si richiede l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla seguente causa:

in data 23 giugno 1989: sciopero del personale;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

NEL GIORNO 23 GIUGNO 1989

Regione Liguria:

ufficio tecnico erariale di Imperia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A5827

DECRETO 30 ottobre 1989.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Padova.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota dell'ufficio tecnico erariale di Padova con la quale si comunicano la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento del medesimo ufficio tecnico erariale e si richiede l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla seguente causa:

dal 24 al 31 luglio 1989: allestimento della sala visura a seguito dell'automazione dei catasti;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

DAL 24 AL 31 LUGLIO 1989

Regione Veneto:

ufficio tecnico erariale di Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A5828

DECRETO 30 ottobre 1989.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Catania.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota n. 17661 del 30 agosto 1989 dell'intendenza di finanza di Catania con la quale si comunicano la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Catania e si richiede l'emanazione del relativo decreto di accertamento.

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla seguente causa:

in data 14 agosto 1989: disinfestazione dei locali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

NEL GIORNO 14 AGOSTO 1989

Regione Sicilia:

ufficio tecnico erariale di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A5785

DECRETO 30 novembre 1989.

Autorizzazione, per l'anno 1990, agli ispettori tributari appartenenti al servizio centrale degli ispettori tributari ad accedere presso le aziende ed istituti di credito e presso l'amministrazione postale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 33 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificati o sostituiti dagli articoli 2, 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463;

Visto l'art. 11, comma quinto, della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Ritenuta l'opportunità che gli ispettori tributari nominati ai sensi dell'art. 9 della legge 24 aprile 1980, n. 146, sia riconosciuto il potere di accesso presso le aziende ed istituti di credito e presso l'Amministrazione postale;

Considerata la necessità di emanare il decreto previsto nell'art. 33, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Decreta:

Gli ispettori tributari nominati ai sensi degli articoli 9 e seguenti della legge 24 aprile 1980, n. 146, sono abilitati, nell'anno 1990, ad accedere presso le aziende ed istituti di credito e presso l'Amministrazione postale nei casi previsti dall'art. 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, e dall'art. 51-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, allo scopo di compiere le rilevazioni dirette previste dall'art. 33, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, e dall'art. 52, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, modificato dal ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 463 del 1982.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A5829

DECRETO 16 dicembre 1989.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Reggio Calabria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto la emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Reggio Calabria è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Reggio Calabria è accertato per i giorni 20 e 21 ottobre 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A5850

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 13 dicembre 1989.

Proroga del termine per il rilascio delle licenze per la pesca sportiva.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1986 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 2 giugno 1986) modificato con decreto ministeriale 24 giugno 1988, n. 249 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 6 luglio 1988) istitutivo delle licenze di pesca;

Ritenuto necessario rinviare l'entrata in vigore della nuova disciplina nella parte concernente la necessità di licenza per la pesca sportiva in mare;

Considerato che la suddetta proroga non incide sulle questioni che, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, devono essere disciplinate su conforme parere del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare;

Decreta:

Il termine per il rilascio delle licenze per la pesca sportiva in mare previsto dall'art. 12 del decreto ministeriale 5 maggio 1986 prorogato dall'art. 4 del decreto ministeriale 24 giugno 1988, n. 249, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1989

Il Ministro: VIZZINI

89A5835

DECRETO 15 dicembre 1989.

Autorizzazione alle autorità marittime periferiche ad effettuare rettifiche di natura marginale sul documento di licenza di pesca.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1986 sul rilascio delle licenze di pesca;

Ritenuto opportuno, ai fini dello snellimento delle procedure amministrative, che eventuali interventi di natura marginale sul documento licenze di pesca possano convenientemente essere effettuati direttamente dalle autorità marittime periferiche senza che essi possano costituire modifiche o dubbi sui limiti degli elementi costitutivi dell'autorizzazione;

Decreta:

I capi di compartimento marittimo sono abilitati ad apportare sul documento licenza di pesca, rilasciato dal Ministero della marina mercantile, le rettifiche rese necessarie da evidenti errori di scrittura, limitatamente alle seguenti voci:

ditta;
comune;
sede;
via o piazza;
RIP capitaneria di porto;
specie per le quali è stata autorizzata la cattura;
denominazione nave autorizzata;
proprietà.

Tali rettifiche saranno comprovate da timbro, data e firma apposti dal capo del compartimento marittimo nella cui circoscrizione è iscritta la nave.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1989

Il Ministro: VIZZINI

89A5836

DECRETO 15 dicembre 1989.

Deroga, per i giorni di sabato 23 e domenica 24 dicembre 1989, al fermo dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 3 maggio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1989) sulla disciplina della pesca dei molluschi bivalvi che stabilisce il fermo dell'attività di pesca nei giorni di sabato, domenica e lunedì e nei giorni festivi infrasettimanali;

Considerata la tradizione popolare su tutto il territorio nazionale di consumare i prodotti ittici freschi in occasione della festa del Natale che, per il corrente anno, cade di lunedì;

Considerata, pertanto, l'opportunità, al fine di consentire il rispetto della suddetta tradizione popolare, di derogare per il corrente anno al disposto del suddetto decreto;

Sentito il Sottocomitato dei molluschi bivalvi;

Decreta:

In deroga a quanto disposto dall'art. 4 del decreto ministeriale 3 maggio 1989 è consentita, per il corrente anno, la pesca dei molluschi bivalvi nei giorni di sabato 23 e domenica 24 dicembre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1989

Il Ministro: VIZZINI

89A5837

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 21 novembre 1988.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il Santo Natale».

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere, a partire dal 1973, alcune serie di francobolli ordinari, da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quella avente come tematica «Il Santo Natale»;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1987, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nel 1988, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 1988, due francobolli appartenenti alla serie in parola;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nelle adunanze n. 1752 e n. 1753, rispettivamente dell'8 e del 15 novembre 1988;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1988, due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il Santo Natale» nei valori da L. 650 e L. 500.

Il francobollo da L. 650 è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 1/4 × 14; colori: quadricromia; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta riproduce un particolare del dipinto «La Sacra Famiglia» di Pasquale Celommi.

Completano il francobollo la leggenda «NATALE 1988», la scritta «ITALIA», il valore «650» e la denominazione del luogo dove è conservata l'opera riprodotta: «Chiesa S. Maria Assunta - Roseto degli Abruzzi».

Il francobollo da L. 500 è stampato in calcografia ed offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 1/4; colori: verde e bruno; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta riproduce un particolare di un bassorilievo raffigurante la Natività dei Maestri Campionesi.

Completano il francobollo la leggenda «NATALE 1988», la scritta «ITALIA», il valore «500» e la denominazione del luogo dove è conservata l'opera riprodotta: Galleria civica - Campione d'Italia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1988

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

p. *Il Ministro del tesoro*
PUJIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1989
Registro n. 46 Poste, foglio n. 229

89A5808

DECRETO 19 dicembre 1988.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo celebrativo della «Giornata della Filatelia».

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1987, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1988, fra l'altro, di un francobollo celebrativo della «Giornata della Filatelia»;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1756 del 6 dicembre 1988;

Decreta:

È emesso un francobollo celebrativo della «Giornata della Filatelia», nel valore di L. 500.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 1/4 × 14; colore: quadricromia; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta rappresenta un ritratto di Edoardo Chiossone e la riproduzione di un suo francobollo emesso dall'Amministrazione postale giapponese.

Sul francobollo figurano le leggende «GIORNATA DELLA FILATELIA», «EDOARDO CHIOSSONE», la scritta «ITALIA» ed il valore «500».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1988

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1989
Registro n. 46 Poste, foglio n. 269

89A5810

DECRETO 17 marzo 1989.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il nostro tempo», dedicato alla lotta contro l'AIDS.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1984, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, a partire dal 1985, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematica «I problemi del nostro Paese e del nostro tempo»;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1985, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'adozione, a partire dal 1986, per tale serie di francobolli, della nuova denominazione «Il nostro tempo»;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1988, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1989, fra l'altro, di francobolli ordinari appartenenti alla serie in parola;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nel 1989, un francobollo appartenente alla serie «Il nostro tempo», dedicato alla lotta contro l'AIDS;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1760 del 24 gennaio 1989;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1989, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il nostro tempo» dedicato alla lotta contro l'AIDS, nel valore di L. 650.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 1/4 × 14; colori: quadricromia; fogli: cinquanta esemplari.

La vignetta riproduce una rielaborazione stilizzata del virus dell'AIDS visto al microscopio.

Completano il francobollo la leggenda «AIDS DIFENDITI», la scritta «ITALIA», il valore «650».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1989

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1989
Registro n. 46 Poste, foglio n. 381

89A5811

DECRETO 22 novembre 1989.

Dichiarazione di urgenza ed indifferibilità delle opere relative all'impianto OM in località La Spezia.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modifiche;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche;

Visti gli articoli 185 e 231 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 9 della convenzione con la RAI Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1988, n. 367,

Vista l'istanza datata 13 ottobre 1988 con la quale la concessionaria RAI chiede che vengano dichiarate urgenti ed indifferibili le opere relative all'impianto OM in località La Spezia;

Vista la relazione tecnica con i relativi allegati;

Considerato che il piano tecnico particolare relativo alla realizzazione dell'impianto stesso è stato approvato in data 22 settembre 1989;

Riconosciuto che la località prescelta è tecnicamente idonea;

Considerati i caratteri di pubblico interesse e di pubblica utilità nonché l'urgenza e l'indifferibilità dell'impianto di cui trattasi per assicurare il buon funzionamento del servizio di radiodiffusione;

Decreta:

Art. 1.

Le opere relative alla costruzione e al funzionamento dell'impianto OM in località La Spezia sono dichiarate urgenti ed indifferibili.

Art. 2.

Per la realizzazione dell'impianto di cui al precedente articolo la RAI - Radiotelevisione italiana potrà utilizzare, mediante espropriazione, il terreno necessario per l'installazione dell'impianto indicato con retinatura nella planimetria allegata e, mediante asservimento coattivo nei modi di legge, il terreno occorrente per il transito indicato con rilievo cromatico e tratteggio nella planimetria allegata.

Art. 3.

L'espropriazione e l'imposizione di servitù di cui al presente decreto, come pure le opere inerenti all'installazione dell'impianto, dovranno essere iniziate entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il termine di quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1989

Il Ministro: MAMMÌ

89A5809

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 29 novembre 1989.

Coordinamento dei compiti di controllo svolti dall'Agecontrol S.p.a. in materia di aiuto al consumo dell'olio di oliva.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti i regolamenti CEE n. 3089/78 del 19 dicembre 1977 e n. 2677/85 del 24 settembre 1985, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti il regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1979 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 14 novembre 1979, con il quale vengono individuati gli uffici incaricati di svolgere compiti di controllo in tema di aiuto al consumo dell'olio di oliva;

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 9 aprile 1980, con il quale vengono indicati gli uffici incaricati di svolgere compiti di controllo presso le imprese di confezionamento per l'aiuto al consumo dell'olio di oliva;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1981 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 10 marzo 1981, concernente le modalità di presentazione delle domande di aiuto al consumo dell'olio di oliva;

Ritenuta la necessità di concertare e di coordinare i controlli affidati all'Agecontrol S.p.a., in materia di aiuto al consumo, con gli uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato;

Decreta:

L'Agecontrol S.p.a. nello svolgimento dei controlli in tema di aiuto al consumo all'olio di oliva previsti dalla normativa comunitaria e nazionale opera in collegamento con gli uffici dipendenti o delegati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed in conformità delle istruzioni emanate dal predetto Ministero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A5830

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO 12 settembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte formulate dalla facoltà di agraria dell'Università degli studi di Firenze, il 18 dicembre 1987, il 30 marzo 1988, l'11 luglio 1988 e il 13 aprile 1989;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Visto il decreto rettorale n. 953 del 23 agosto 1989 di istituzione delle scuole dirette ai fini speciali in «tecnica faunistica», «tecnica vivaistica» e «tecnologie dell'allevamento ovino e caprino»;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 10 agosto 1989, protocollo n. 1870, con la quale si dà notizia dell'avvenuta registrazione alla Corte dei conti del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1989 di istituzione della scuola diretta a fini speciali in «tecnica vivaistica»;

Decreta:

Il decreto rettorale n. 953 del 23 agosto 1989 di cui in premesse è annullato e sostituito dal presente decreto.

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

All'elenco delle scuole dirette a fini speciali di cui all'art. 491 sono aggiunte le seguenti scuole in:

tecnica faunistica;
tecnologie dell'allevamento ovino e caprino.

Dopo gli articoli relativi alla scuola in informatica, con il conseguente spostamento della numerazione, sono inseriti i nuovi articoli concernenti le scuole sopraelencate.

VIII - *Scuola diretta a fini speciali in tecnica faunistica*

Art. 544. — È istituita presso l'Università degli studi di Firenze la scuola diretta a fini speciali in «tecnica faunistica».

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze nella gestione e nell'allevamento di animali di interesse faunistico e venatorio.

La scuola rilascia il diploma in «tecnica faunistica».

Art. 545. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede quattrocento ore di insegnamento e centocinquanta ore di attività pratiche guidate. In base alle strutture già disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in quindici per ciascun anno di corso e per un totale di trenta studenti.

Art. 546. — Concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di agraria cui afferiscono gli insegnamenti ed il dipartimento di scienze zootecniche.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 547. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti, tutti a durata annuale (50 ore):

1° Anno:

1) biologia e zoologia generale;
2) anatomia e fisiologia animale;
3) botanica;
4) ecologia;
5) principi di nutrizione e tecnica dell'alimentazione;
6) zoologia venatoria ed etologia;
7) elementi di selvicoltura;
8) zootecnica.

2° Anno:

1) foraggicoltura e gestione dei pascoli;
2) gestione delle risorse faunistiche;
3) tecniche di allevamento di specie selvatiche;
4) strutture ed impianti per le aziende faunistiche;
5) elementi di igiene, profilassi e parassitologia;
6) legislazione venatoria;
7) economia e contabilità dell'azienda faunistica;
8) progettazione di aziende faunistiche.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 548. — Gli insegnamenti prevedono attività pratiche che consistono in esercitazioni sulla materia trattata nel corso ed in attività sperimentali.

Art. 549. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in esercitazioni, visite, sopralluoghi in allevamenti faunistici ed ha la durata di due mesi, pari a circa centocinquanta ore all'anno.

Art. 550. — La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti.

Art. 551. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola, composta secondo le disposizioni universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attività svolta.

Art. 552. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

IX - *Scuola diretta a fini speciali in tecnologie dell'allevamento ovino e caprino*

Art. 553.— È istituita presso l'Università degli studi di Firenze la scuola diretta a fini speciali in «tecnologie dell'allevamento ovino e caprino».

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze tecniche qualificate nel settore della produzione ovina e caprina.

La scuola rilascia il diploma in «tecnologie dell'allevamento ovino e caprino».

Art. 554. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede trecento ore di insegnamento e centosessanta ore di attività pratiche guidate. In base alle strutture già disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in quindici per ciascun anno di corso e per un totale di trenta studenti.

Art. 555. — Concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di agraria cui afferiscono gli insegnamenti e il dipartimento di scienze zootecniche.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 556. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti, tutti a durata annuale (50 ore):

1° Anno:

1) anatomia e fisiologia degli ovini e dei caprini;
2) etnologia e valutazione morfo-funzionale degli ovini e dei caprini;
3) principi di nutrizione e tecnica dell'alimentazione;
4) miglioramento genetico e organizzazione della selezione;
5) foraggicoltura e gestione razionale dei pascoli;
6) strutture ed impianti per l'allevamento degli ovini e dei caprini.

2° Anno:

1) tecnologie dell'allevamento per la produzione del latte;
2) tecnologie dell'allevamento per la produzione della carne e della lana;
3) igiene dell'allevamento;
4) patologia ovina e caprina;
5) tenologia casearia;
6) economia dell'azienda ovina e di quella caprina.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 557. — Gli insegnamenti prevedono attività pratiche, che consistono in esercitazioni sulla materia trattata nel corso ed in attività sperimentali.

Art. 558. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in esercitazioni, sopralluoghi e stages pratici e ha la durata di due mesi (circa centosessanta ore) per ciascuno dei due anni di corso.

Art. 559. — La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è abbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti.

Art. 560. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola, composta secondo le disposizioni universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attività svolta.

Art. 561. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Firenze, addì 12 settembre 1989

p. *Il rettore:* ZAMPI

89A5818

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO 18 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università «La Sapienza» di Roma;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 188 dello statuto (edizione 1988) relativo alle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è aggiunta la scuola di igienista dentale.

Art. 2.

Dopo l'art. 351, con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della scuola diretta a fini speciali di igienista dentale.

Scuola diretta a fini speciali di igienista dentale

Art. 352. — È istituita la scuola diretta a fini speciali di igienista dentale presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

La scuola ha lo scopo di preparare personale con competenze di istruzione dei pazienti all'igiene orale.

La scuola rilascia il diploma di igienista dentale.

1) La scuola ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di venti studenti.

2) Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di clinica odontoiatrica.

3) Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

istituzioni di anatomia umana ed anatomia bucco-dentaria;
istituzioni di fisiologia umana e fisiologia bucco-dentaria;
microbiologia;
igiene orale I;
dietetica;
odontostomatologia preventiva;
farmacologia odontostomatologica.

2° Anno:

elementi di patologia odonstomatologica;
elementi di paradontologia;
elementi di odontoiatria conservativa;
elementi di ortognatodonzia;
elementi di psicologia;
elementi di epidemiologia;
igiene orale II.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il biennio.

4) Durante i due anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti ambulatori:

conservativa;
odontoiatria infantile;
paradontologia;
ortodonzia;
endodonzia;
accettazione.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

5) All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo ai tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione nominata dal rettore e presieduta dal direttore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data di esame.

6) Per quanto non disciplinato nell'ordinamento della scuola si rinvia alle norme contenute nella «Normativa generale» per le scuole dirette a fini speciali dello statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1989

Il rettore

89A5819

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO 8 novembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di agraria in data 11 febbraio 1989; del consiglio di amministrazione in data 16 maggio 1989; del senato accademico in data 30 marzo 1989 che hanno approvato la modifica di statuto per il riordinamento della scuola di specializzazione in fitopatologia;

Visto il parere dell Consiglio universitario nazionale in data 19 luglio 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 541 a 550, relativi alla scuola di specializzazione in fitopatologia, sono soppressi.

Dopo l'art. 540, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla scuola di specializzazione in fitopatologia.

Scuola di specializzazione in fitopatologia

Art. 541. — È istituita la scuola di specializzazione in fitopatologia presso l'Università di Bologna.

La scuola ha lo scopo di impartire ai laureati le cognizioni necessarie affinché possano espletare, con la competenza richiesta dalla complessità dei problemi, la loro attività nel campo della fitopatologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in fitopatologia.

Art. 542. — Il corso di studio per il conseguimento del diploma ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno duecento ore di insegnamento e centocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in trenta per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

Art. 543. — Ai sensi della normativa generale, concorre al funzionamento della scuola la facoltà di agraria.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 544. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in scienze agrarie, scienze della produzione animale, scienze forestali, scienze naturali, scienze biologiche, scienze delle preparazioni alimentari, agricoltura tropicale e subtropicale, chimica e chimica industriale.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università straniere e ritenuto equiparabile limitatamente ai fini dell'iscrizione alla scuola, a quelli richiesti nel comma precedente del presente articolo.

Art. 545. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

1) chimica e biochimica dei fitofarmaci;

2) entomologia e zoologia agraria (biennale);

3) patologia vegetale (biennale);

4) principi del diserbo;

5) terapia vegetale,

ed inoltre tre corsi opzionali.

2° Anno:

1) economia della difesa delle piante;

2) entomologia e zoologia agraria (biennale);

3) meccanica della distribuzione dei fitofarmaci;

4) patologia vegetale (biennale),

ed inoltre tre corsi opzionali.

Elenco corsi opzionali:

1) acarologia agraria;

2) applicazioni fitoiatriche;

3) batteriologia fitopatologica;

4) diagnostica e terapia fitopatologica;

5) diserbanti;

6) entomologia agraria speciale;

7) entomologia delle piante ortensi, da fiore e ornamentali;

8) entomologia forestale;

9) entomologia frutticola;

10) entomologia merceologica;

11) entomologia urbana;

12) epidemiologia e previsione delle malattie delle piante;

13) fisiopatologia vegetale;

14) fitoiatria;

15) fitomizologia;

16) fitopatie da conservazione;

17) fitopatie non parassitarie;

18) legislazione fitopatologica;

19) lotta biologica e integrata;

20) materiali speciali per le macchine distributrici di prodotti chimici di uso agricolo;

21) metodi alternativi di lotta alle malattie delle piante;

22) miglioramento genetico per la selezione di cultivar resistenti;

23) nematologia agraria;

24) organizzazione dei servizi e assistenza tecnica in fitopatologia;

25) patologia delle colture protette;

26) patologia delle piante forestali;

27) patologia delle sementi;

28) residui tossici degli antiparassitari;

29) tossicologia ed impatto ambientale dei fitofarmaci;

30) valutazione dei danni da avversità con elementi di biometria e statistica applicata;

31) virologia vegetale.

Art. 546. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività, attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 547. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, addì 8 novembre 1989

Il rettore: ROVERSI MONACO

89A5817

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

DECRETO 31 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590, istituzione di nuove università;

Visto lo statuto dell'Università di Reggio Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1240, e successive modificazioni;

Viste le modificazioni allo statuto dell'Università di Reggio Calabria approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1986, n. 1138, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 187 del 12 agosto 1987;

Viste le modificazioni allo statuto dell'Università di Reggio Calabria, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 13 aprile 1989;

Viste le modificazioni allo statuto dell'Università di Reggio Calabria, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 1989;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, titolo IV, art. 16, primo comma;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nella seduta del 21 dicembre 1988;

Viste le delibere di approvazione delle suddette proposte del senato accademico nell'adunanza del 4 aprile 1989 e del consiglio di amministrazione nella seduta del 7 aprile 1989;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 23 giugno 1989;

Vista la nota del Ministero dell università e della ricerca scientifica e tecnologica, prot. 1087 del 10 agosto 1989;

Riconosciuta la particolare urgente necessità di approvare le modifiche proposte, in deroga al limite triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Reggio Calabria, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 98, relativo alla scuola di specializzazione in pediatria, è soppresso e sostituito dal seguente:

La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicarne l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 2.

L'art. 107, relativo alla scuola di specializzazione in medicina interna, è soppresso e sostituito dal seguente:

La scuola ha la durata di cinque anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicarne l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 3.

L'art. 154, relativo alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, è soppresso e sostituito dal seguente:

La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo i primi due anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione al terzo anno di corso, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso per un totale di ventiquattro specializzandi.

Art. 4.

L'art. 202, relativo alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia, è soppresso e sostituito dal seguente:

La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso per un totale di venticinque specializzandi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, addì 31 ottobre 1989

Il rettore: QUISTELLI

89A5800

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modificazione alle circoscrizioni territoriali della cancelleria consolare dell'ambasciata in Canberra, del consolato generale di prima categoria in Sydney e del consolato di prima categoria in Brisbane (Australia).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della cancelleria consolare istituita presso l'ambasciata in Canberra (Australia) è modificata come segue: il territorio della capitale federale, le città di Queanbeyan e Cooma nello Stato del Nuovo Galles del Sud, la Repubblica di Nauru, la Repubblica di Vanuatu, le Isole Salomone, la Repubblica di Figi, lo Stato indipendente di Papua-Nuova Guinea.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Sydney (Australia) è modificata come segue: lo Stato del Nuovo Galles del Sud (escluse le città di Queanbeyan e Cooma), le Isole Norfolk.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del consolato di prima categoria in Brisbane (Australia) è modificata come segue: lo Stato del Queensland, il Territorio del Nord.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, avrà effetto a decorrere dalla data della pubblicazione.

Roma, addì 2 dicembre 1989

p. *Il Ministro:* LENORI

89A5804

Modificazione alla circoscrizione territoriale dei consolati di prima categoria in Belo Horizonte e Recife (Brasile)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato di prima categoria in Belo Horizonte (Brasile) è modificata come segue: gli Stati di Minas Gerais, Goiás (escluso il distretto federale di Brasilia) e Tocantins.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del consolato di prima categoria in Recife (Brasile) è modificata come segue: gli Stati di Alagoas, Amazonas, Maranhao, Pará, Paraiba, Pernambuco, Piaui, Rio Grande do Norte, Sergipe, Ceará, Amapá e Roraima.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1989

p. *Il Ministro:* LENORI

89A5805

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di specialità medicinali

Con decreto ministeriale 13 novembre 1989 è stata revocata d'ufficio la registrazione della specialità medicinale sottoindicata, limitatamente alle preparazioni e confezioni di seguito specificate:

Amino complesso - sciroppo 200 ml, OS 10 F 10 ml, amaro sciroppo 200 ml, AM OS 10 F 10 ml, sciroppo 200 ml, OS 10 F 6% e OS 30 F 10 ml (codici 002336016, 002336028, 002336030, 002336042, 002336055, 002336067 e 002336079), registrata a nome della ditta Pierrel S.p.a., sita in Milano. (Decreto di revoca n. 7773/R).

Con decreto ministeriale 13 novembre 1989, è stata revocata d'ufficio la registrazione della specialità medicinale sottoindicata, in tutte le preparazioni e confezioni di seguito specificate:

Amperil - 20 bustine granulare 5 g (codice 015701016), registrata a nome della ditta Istituto farmacoterapico italiano S.p.a., con sede in Pomezia (Roma). (Decreto di revoca n. 7769/R).

Si richiama all'attenzione delle aziende produttrici, dei distributori e dei farmacisti, che i prodotti di cui è stata revocata la registrazione, devono essere ritirati dal commercio e, con effetto immediato, non possono più essere oggetto di vendita.

89A5781

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'associazione pia unione «Cuore immacolato di Maria», in Cerignola, ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1989, registro n. 50 Istruzione, foglio n. 124, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'associazione pia unione «Cuore immacolato di Maria», con sede in Cerignola (Foggia) è stata autorizzata ad accettare una donazione, disposta dalla parrocchia di San Domenico sacerdote in Cerignola e dalla signorina Caterina Frisani, con atto pubblico 13 luglio 1988, n. 88958 di rep., a rogito del dott. G. Panico notaio in Cerignola, consistente: da parte della parrocchia di San Domenico in un immobile adibito ad asilo e scuola elementare e in un terreno di mq 336 e da parte della signorina C. Frisani in un fabbricato adibito a sala di ricreazione e ad asilo e in un locale ad uso garage di mq 12; il tutto ubicato al piano S. Rocco meglio identificato nella perizia giudiziale di stima dell'architetto A. Di Leo e valutato in L. 440.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Foggia.

89A5844

MINISTERO DEL TESORO

N. 240

Corso dei cambi del 13 dicembre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1284,500	1284,500	1284,30	1284,500	1234,50	1284,50	1284 —	1284,500	1284,500	1284,50
E.C.U.	1507,550	1507,550	1509 —	1507,550	1507,550	1507,55	1508,500	1507,550	1507,550	1507,55
Marco tedesco	743,500	743,500	743,25	743,500	743,500	743,50	743,500	743,500	743,500	743,50
Franco francese	217,500	217,500	218 —	217,500	217,500	217,50	217,450	217,500	217,500	217,50
Lira sterlina	2062,300	2062,300	2063 —	2062,300	2062,300	2062,30	2060,750	2062,300	2062,300	2062,30
Fiorino olandese	659,060	659,060	659,50	659,060	659,060	659,06	659,020	659,060	659,060	659,06
Franco belga	35,356	35,356	35,29	35,356	35,356	35,356	35,380	35,356	35,356	35,36
Peseta spagnola	11,504	11,504	11,52	11,504	11,504	11,504	11,507	11,504	11,504	11,50
Corona danese	191,830	191,830	192,50	191,830	191,830	191,83	191,800	191,830	191,830	191,82
Lira irlandese	1962	1962 —	1959 —	1962 —	1962 —	1962 —	1964 —	1962 —	1962 —	—
Dracma greca	8,080	8,080	8,06	8,080	8,080	8,08	8,048	8,080	8,080	—
Escudo portoghese	8,473	8,473	8,48	8,473	—	—	8,500	8,473	8,473	8,47
Dollaro canadese	1104,500	1104,500	1104 —	1104,500	1104,50	1104,50	1106 —	1104,500	1104,500	1104,50
Yen giapponese	8,914	8,914	8,95	8,914	8,914	8,914	8,915	8,914	8,914	8,92
Franco svizzero	820,520	820,520	819,25	820,520	820,520	820,520	822,500	820,520	820,520	820,52
Scellino austriaco	105,765	105,765	105,70	105,765	105,765	105,765	105,850	105,765	105,765	105,76
Corona norvegese	192,690	192,690	192,75	192,690	192,690	192,690	192,760	192,690	192,690	192,69
Corona svedese	205,750	205,750	205,25	205,750	205,750	205,750	206 —	205,750	205,750	205,75
Marco finlandese	313,600	313,600	314 —	313,600	313,600	313,60	313,400	313,600	313,600	–
Dollaro australiano	1011,150	1011,150	1008 —	1011,150	1011,150	1011,150	1012 —	1011,150	1011,150	1011,15

Media dei titoli del 13 dicembre 1989

Rendita 5% 1935	74,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	101,175
» 10% » » 1977-92	100,675
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,075
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,800
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	90,925
» » » 22- 6-1987/91	90,975
» » » 18- 3-1987/94	73,325
» » » 21- 4-1987/94	73,175
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	93,100
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,275
» » » 11% 1- 1-1987/92	97,925
» » » 10% 18- 4-1987/92	94,850
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,875
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	89,975
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	90,175
» » » TR 2,5% 1983/93	84,850
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,900
» » » » 16- 8-1985/90	99,750
» » » » 18- 9-1985/90	99,675
» » » » 18-10-1985/90	99,750
» » » » 1-11-1983/90	101,050
» » » » 18-11-1985/90	99,925
» » » » 1-12-1983/90	101,175
» » » » 18-12-1985/90	100 —
» » » » 1- 1-1984/91	101,250
» » » » 17- 1-1986/91	99,750
» » » » 1- 2-1984/91	101,100
» » » » 18- 2-1986/91	99,550
» » » » 1- 3-1984/91	100,250
» » » » 18- 3-1986/91	99,600

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,375
» » » »	1- 5-1984/91	100,475
» » » »	1- 6-1984/91	100,675
» » » »	1- 7-1984/91	100,450
» » » »	1- 8-1984/91	100,150
» » » »	1- 9-1984/91	100,025
» » » »	1-10-1984/91	100,175
» » » »	1-11-1984/91	100,250
» » » »	1-12-1984/91	100,150
» » » »	1- 1-1985/92	100,050
» » » »	1- 2-1985/92	99,100
» » » »	18- 4-1986/92	97,925
» » » »	19- 5-1986/92	97,350
» » » »	20- 7-1987/92	97,875
» » » »	19- 8-1987/92	98,075
» » » »	1-11-1987/92	97,975
» » » »	1-12-1987/92	98,125
» » » »	1- 1-1988/93	97,275
» » » »	1- 2-1988/93	97,150
» » » »	1- 3-1988/93	96,875
» » » »	1- 4-1988/93	96,925
» » » »	1- 5-1988/93	98,200
» » » »	1- 6-1988/93	98,825
» » » »	18- 6-1986/93	96,050
» » » »	1- 7-1988/93	98,775
» » » »	17- 7-1986/93	95,675
» » » »	1- 8-1988/93	98,175
» » » »	19- 8-1986/93	95,375
» » » »	1- 9-1988/93	97,750
» » » »	18- 9-1986/93	95,550
» » » »	1-10-1988/93	97,650
» » » »	20-10-1986/93	96,125
» » » »	1-11-1988/93	98,075
» » » »	18-11-1986/93	97,025
» » » »	19-12-1986/93	96,725
» » » »	1- 1-1989/94	97,700
» » » »	1- 2-1989/94	97,650
» » » »	1- 3-1989/94	97,150
» » » »	15- 3-1989/94	96,775
» » » »	1- 4-1989/94	97,150
» » » »	1-10-1987/94	98,125
» » » »	1- 2-1985/95	96,675
» » » »	1- 3-1985/95	93,475
» » » »	1- 4-1985/95	93,325
» » » »	1- 5-1985/95	93,425
» » » »	1- 6-1985/95	93,450
» » » »	1- 7-1985/95	94,650
» » » »	1- 8-1985/95	93,900
» » » »	1- 9-1985/95	94,025
» » » »	1-10-1985/95	94,350
» » » »	1-11-1985/95	94,700
» » » »	1-12-1985/95	95,300
» » » »	1- 1-1986/96	95,075
» » » »	1- 1-1986/96 II	95,975
» » » »	1- 2-1986/96	94,775
» » » »	1- 3-1986/96	94,175
» » » »	1- 4-1986/96	93,525
» » » »	1- 5-1986/96	93,525
» » » »	1- 6-1986/96	94,175
» » » »	1- 7-1986/96	93,950
» » » »	1- 8-1986/96	93,475
» » » »	1- 9-1986/96	93,450
» » » »	1-10-1986/96	93,275
» » » »	1-11-1986/96	93,950
» » » »	1-12-1986/96	93,925
» » » »	1- 1-1987/97	93,625
» » » »	1- 2-1987/97	93,325
» » » »	18- 2-1987/97	93,300
» » » »	1- 3-1987/97	93,250
» » » »	1- 4-1987/97	92,775
» » » »	1- 5-1987/97	92,950
» » » »	1- 6-1987/97	93,575
» » » »	1- 7-1987/97	93,075
» » » »	1- 8-1987/97	92,900
» » » »	1- 9-1987/97	96,600

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,700
» » »	12,50%	1- 1-1990	99,925
» » »	9,25%	1- 2-1990	99,475
» » »	12,50%	1- 2-1990	100,275
» » »	9,15%	1- 3-1990	99,250
» » »	10,50%	1- 3-1990	99,375
» » »	12,50%	1- 3-1990	100,350
» » »	10,50%	15- 3-1990	99,225
» » »	9,15%	1- 4-1990	98,950
» » »	10,50%	1- 4-1990	99,150
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,150
» » »	10,50%	15- 4-1990	99,150
» » »	9,15%	1- 5-1990	98,875
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,650
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	99,025
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,950
» » »	9,15%	1- 6-1990	98,350
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,500
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,750
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,925
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,125
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,025
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,675
» » »	10,50%	1- 8-1990	98,775
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,700
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,300
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,750
» » »	11,50%	1- 9-1990	98,850
» » »	9,25%	1-10-1990	97,750
» » »	11,50%	1-10-1990	98,850
» » »	11,50%	1-10-1990 B	98,700
» » »	9,25%	1-11-1990	97,650
» » »	9,25%	1-12-1990	97,750
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,275
» » »	11,50%	1-11-1991	96,725
» » »	11,50%	1-12-1991	96,975
» » »	9,25%	1- 1-1992	93,900
» » »	9,25%	1- 2-1992	94,050
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,250
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,650
» » »	12,50%	1- 3-1992	97,375
» » »	9,15%	1- 4-1992	94,225
» » »	11,00%	1- 4-1992	94,975
» » »	12,50%	1- 4-1992	97,625
» » »	12,50%	18- 4-1992	97,325
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,800
» » »	11,00%	1- 5-1992	94,875
» » »	12,50%	1- 5-1992	97,575
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,175
» » »	10,50%	1- 7-1992	95,975
» » »	11,50%	1- 7-1992	95,850
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,325
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,625
» » »	12,50%	1-10-1992	97,450
» » »	12,50%	1- 2-1993	97,275
» » »	12,50%	1-11-1993	96,550
» » »	12,50%	17-11-1993	96,625
» » »	12,50%	1- 1-1994	96,800

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	101,325
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	101,525
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	95,675
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	95,250
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	94,300
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	94,900
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,100
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	97,850
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,025
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	95,750
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	95,025
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,400
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	94,500
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	94,850
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	94,450
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	88,400
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	97,525
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	93,850
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	94,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M13129

N. 241

Corso dei cambi del 14 dicembre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1295,500	1295,500	—	1295,500	1295,50	1295,50	1294,860	1295,500	1295,500	1295,50
E.C.U.	1511,800	1511,800	—	1511,800	1511,80	1511,80	1511,490	1511,800	1511,800	1511,80
Marco tedesco	744,760	744,760	—	744,760	744,760	744,76	744,940	744,760	744,760	744,76
Franco francese	217,760	217,760	—	217,760	217,760	217,76	217,790	217,760	217,760	217,76
Lira sterlina	2066,200	2066,200	—	2066,200	2066,20	2066,2	2066,750	2066,200	2066,200	2066,20
Fiorino olandese	659,460	659,460	—	659,460	659,46	659,46	659,450	659,460	659,460	659,46
Franco belga	35,381	35,381	—	35,381	35,381	35,381	35,390	35,381	35,381	35,38
Peseta spagnola	11,497	11,497	—	11,497	11,497	11,497	11,491	11,497	11,497	11,49
Corona danese	191,680	191,680	—	191,680	191,680	191,680	191,650	191,680	191,680	191,68
Lira irlandese	1963,900	1963,900	—	1963,900	1963,90	1963,30	1964 —	1963,900	1963,900	—
Dracma greca	8,065	8,065	—	8,065	—	—	8,070	8,065	8,065	—
Escudo portoghese	8,477	8,477	—	8,477	8,477	8,477	8,479	8,477	8,477	8,47
Dollaro canadese	1111 —	1111 —	—	1111 —	1111 —	1111 —	1111,490	1111 —	1111 —	1111 —
Yen giapponese	8,966	8,966	—	8,966	8,966	8,966	8,965	8,966	8,966	8,96
Franco svizzero	827,100	827,100	—	827,100	827,100	827,100	826,850	827,100	827,100	827,10
Scellino austriaco	105,749	105,749	—	105,749	105,749	105,749	105,759	105,749	105,749	105,75
Corona norvegese	193 —	193 —	—	193 —	193 —	193 —	192,930	193 —	193 —	193 —
Corona svedese	205,810	205,810	—	205,810	205,810	205,81	205,990	205,810	205,810	205,80
Marco finlandese	314,600	314,600	—	314,600	314,600	314,60	314,800	314,600	314,600	—
Dollaro australiano	1014,800	1014,800	—	1014,800	1014,80	1014,80	1014 —	1014,800	1014,800	1014,80

Media dei titoli del 14 dicembre 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	101,175
» 10% » » 1977-92	100,675
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93,050
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	90,950
» » » 22- 6-1987/91	90,750
» » » 18- 3-1987/94	73,225
» » » 21- 4-1987/94	73 —
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,700
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,275
» » » 11% 1- 1-1987/92	97,850
» » » 10% 18- 4-1987/92	94,875
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94 —
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,975
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	90,175
» » » TR 2,5% 1983/93	84,700
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,900
» » » » 16- 8-1985/90	99,750
» » » » 18- 9-1985/90	99,775
» » » » 18-10-1985/90	99,750
» » » » 1-11-1983/90	101 —
» » » » 18-11-1985/90	99,900
» » » » 1-12-1983/90	101,175
» » » » 18-12-1985/90	100 —
» » » » 1- 1-1984/91	101,100
» » » » 17- 1-1986/91	101,275
» » » » 1- 2-1984/91	99,775
» » » » 18- 2-1986/91	101,075
» » » » 1- 3-1984/91	100,250
» » » » 18- 3-1986/91	99,501

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100.350
» » » »	1- 5-1984/91	100.475
» » » »	1- 6-1984/91	100.675
» » » »	1- 7-1984/91	100,425
» » » »	1- 8-1984/91	100,150
» » » »	1- 9-1984/91	100 —
» » » »	1-10-1984/91	100,100
» » » »	1-11-1984/91	100,200
» » » »	1-12-1984/91	100,150
» » » »	1- 1-1985/92	100 —
» » » »	1- 2-1985/92	99,100
» » » »	18- 4-1986/92	97,900
» » » »	19- 5-1986/92	97,375
» » » »	20- 7-1987/92	98,025
» » » »	19- 8-1987/92	97,975
» » » »	1-11-1987/92	98,125
» » » »	1-12-1987/92	97,275
» » » »	1- 1-1988/93	97,175
» » » »	1- 2-1988/93	96,925
» » » »	1- 3-1988/93	96,875
» » » »	1- 4-1988/93	98,200
» » » »	1- 5-1988/93	98,850
» » » »	1- 6-1988/93	96,100
» » » »	18- 6-1986/93	98,750
» » » »	1- 7-1988/93	98,750
» » » »	17- 7-1986/93	95,675
» » » »	1- 8-1988/93	98,200
» » » »	19- 8-1986/93	95,375
» » » »	1- 9-1988/93	97,750
» » » »	18- 9-1986/93	95,525
» » » »	1-10-1988/93	97,600
» » » »	20-10-1986/93	96,175
» » » »	1-11-1988/93	98,075
» » » »	18-11-1986/93	96,900
» » » »	19-12-1986/93	96,975
» » » »	1- 1-1989/94	97,650
» » » »	1- 2-1989/94	97,675
» » » »	1- 3-1989/94	97,225
» » » »	15- 3-1989/94	96,775
» » » »	1- 4-1989/94	97,100
» » » »	1-10-1987/94	98.175
» » » »	1- 2-1985/95	96,575
» » » »	1- 3-1985/95	93,425
» » » »	1- 4-1985/95	93,250
» » » »	1- 5-1985/95	93,375
» » » »	1- 6-1985/95	93,450
» » » »	1- 7-1985/95	95,575
» » » »	1- 8-1985/95	93,750
» » » »	1- 9-1985/95	93,900
» » » »	1-10-1985/95	94,400
» » » »	1-11-1985/95	94,750
» » » »	1-12-1985/95	95,325
» » » »	1- 1-1986/96	95.075
» » » »	1- 1-1986/96 II	95,975
» » » »	1- 2-1986/96	95,775
» » » »	1- 3-1986/96	94,225
» » » »	1- 4-1986/96	93,525
» » » »	1- 5-1986/96	93,500
» » » »	1- 6-1986/96	94,125
» » » »	1- 7-1986/96	93,950
» » » »	1- 8-1986/96	93,500
» » » »	1- 9-1986/96	93,475
» » » »	1-10-1986/96	93,250
» » » »	1-11-1986/96	93,450
» » » »	1-12-1986/96	93,950
» » » »	1- 1-1987/97	93,600
» » » »	1- 2-1987/97	93,300
» » » »	18- 2-1987/97	93,275
» » » »	1- 3-1987/97	93,225
» » » »	1- 4-1987/97	92,750
» » » »	1- 5-1987/97	93 —
» » » »	1- 6-1987/97	93,700
» » » »	1- 7-1987/97	93,025
» » » »	1- 8-1987/97	93 —
» » » »	1- 9-1987/97	96,200

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,700
» » »	12,50%	1- 1-1990	99,925
» » »	9,25%	1- 2-1990	99.475
» » »	12,50%	1- 2-1990	100.275
» » »	9,15%	1- 3-1990	99.250
» » »	10,50%	1- 3-1990	99,375
» » »	12,50%	1- 3-1990	100,325
» » »	10,50%	15- 3-1990	99,250
» » »	9,15%	1- 4-1990	99.100
» » »	10,50%	1- 4-1990	99,150
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,150
» » »	10,50%	15- 4-1990	99,200
» » »	9,15%	1- 5-1990	98,850
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,625
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	98.975
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,950
» » »	9,15%	1- 6-1990	98,700
» » »	10,00%	1- 6-1990	99.500
» » »	10,50%	16- 6-1990	98.750
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,950
» » »	10,50%	1- 7-1990	99.125
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,025
» » »	9,50%	1- 8-1990	98.675
» » »	10,50%	1- 8-1990	98.800
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,725
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,400
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,750
» » »	11,50%	1- 9-1990	98.825
» » »	9.25%	1-10-1990	97,725
» » »	11,50%	1-10-1990	98,750
» » »	11,50%	1-10-1990 B	98,700
» » »	9,25%	1-11-1990	97,650
» » »	9,25%	1-12-1990	97,725
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,125
» » »	11,50%	1-11-1991	96.825
» » »	11,50%	1-12-1991	96.925
» » »	9,25%	1- 1-1992	94 —
» » »	9,25%	1- 2-1992	94,025
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,250
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,425
» » »	12,50%	1- 3-1992	97,400
» » »	9,15%	1- 4-1992	94 —
» » »	11,00%	1- 4-1992	94.975
» » »	12,50%	1- 4-1992	97,650
» » »	12,50%	18- 4-1992	97,400
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,625
» » »	11,00%	1- 5-1992	94,825
» » »	12,50%	1- 5-1992	97,675
» » »	9,15%	1- 6-1992	97.500
» » »	10,50%	1- 7-1992	94,300
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,425
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,825
» » »	12.50%	1- 9-1992	95.400
» » »	12,50%	1-10-1992	97,625
» » »	12,50%	1- 2-1993	97,425
» » »	12,50%	1-11-1993	97,275
» » »	12,50%	17-11-1993	97,600
» » »	12,50%	1- 1-1994	96,875

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	101,100
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	101,925
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	95,675
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	95,500
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	94,275
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	95,150
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101 —
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	97,650
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	98,600
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	96,850
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	94,850
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,200
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	94,750
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	95,350
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	94,475
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	89,250
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	84,425
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	94,250
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	94,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M14129

REGIONE VALLE D'AOSTA

Scioglimento della società cooperativa «La Casetta a r.l.», in Chatillon

Con provvedimento n. 10286 in data 10 novembre 1989, la giunta regionale ha deliberato lo scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire, della società cooperativa «La Casetta a r.l.», con sede nel comune di Chatillon, costituita con atto a rogito del notaio Sebastiani Enrico in data 26 maggio 1988 e iscritta al n. 5478 del registro delle imprese del tribunale di Aosta.

89A5848

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale — L. 298.000
- semestrale — L. 160.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale — L. 52.000
- semestrale — L. 36.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale — L. 166.000
- semestrale — L. 88.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale — L. 52.000
- semestrale — L. 36.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale — L. 166.000
- semestrale — L. 90.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale — L. 556.000
- semestrale — L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*.	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna.	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni. ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni. ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***